COMUNE DI ROVIGO

SEGRETERIA GENERALE

AVVOCATURA CIVICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: De Giorgio Marco

DETERMINAZIONE N. 540 DEL 13/02/2026

OGGETTO: PAGAMENTO ACCONTO CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NEL PROCEDIMENTO R.G. 718/2025 DEL TRIBUNALE DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

IL SEGRETARIO

Visto il decreto sindacale n. 32 del 19.12.2025, con con cui, a far data dal 1° gennaio 2026, è stato conferito al Segretario Generale in carica l'incarico afferente il Settore "Segreteria Generale", comprendente i servizi "Organi istituzionali, Segreteria, Segreteria e gabinetto del Sindaco, Avvocatura Civica, Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), Programmazione e Controllo", ed è stato confermato al dott. Marco Plechero l'incarico di Vice Segretario Generale;

premesso che:

- il Comune di Rovigo è parte convenuta del giudizio civile pendente avanti il Tribunale di Rovigo con R.G. n. 718/2025, che vede coinvolte altre due parti, una attrice e l'altra convenuta;
- che, con decreto del 28.12.2025, il Giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, nominando all'uopo il professionista indicato nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante ma non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del presente procedimento;
- che, con successivo decreto del 19.01.2026, il Giudice, accogliendo la richiesta del nominato CTU, ha disposto la liquidazione, in suo favore, della somma di €. 1.500,00= a titolo di acconto, ponendola provvisoriamente a carico di tutte le parti in solido;
- che il Consulente tecnico d'uffico (CTU), identificato nell'Allegato A al presente provvedimento, ha inviato al Comune di Rovigo la richiesta di pagamento per complessivi €. 1.830,00 (compenso €. 1.500,00, IVA €. 330,00, ritenuta d'acconto €. 300,00);
- che il Comune di Rovigo, quale parte obbligata in solido, è tenuto al pagamento dell'acconto suddetto, salva l'eventuale ripetizione dalle altre parti all'esito del giudizio;

richiamata la Circolare n. 9 del 2018 dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui "*Al riguardo, appare utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui "in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti" (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013). Secondo tale giurisprudenza, pertanto, "È noto che l'attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia" (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013), "sicché bene il relativo compenso è posto a carico solidalmente a carico di tutte le parti,*

restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza" (Cass. civ., Sez, VI, Ord. n. 23522 del 2014).
Con riguardo ai compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal CTU, si è dell'avviso, pertanto, che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico.
Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.
Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzi, tuttavia, che la "solutio", avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.
In tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU.
Per tali motivi si ritiene di escludere l'applicabilità, nel caso specifico, della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.";
considerato che, quindi, nel caso di specie, a norma degli artt. 18 e 21 del D.P.R. n. 633/1972, il CTU deve emettere fattura nei confronti del Tribunale di Rovigo, dal quale ha ricevuto il mandato professionale, avendo cura di evidenziare che il pagamento dell'ammontare è effettuato in solido dalle parti del giudizio e specificando la parte che ha provveduto materialmente al pagamento;
dato atto che, pertanto, per il soggetto che, in esecuzione del decreto del giudice, sostiene la spesa del CTU, il pagamento della somma corrispondente all'IVA rileva solo come costo del processo;
dato atto che, così come indicato nella Risposta ad interpello n. 211/2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta di acconto sul compenso del CTU non è versata dall'Amministrazione della Giustizia, ma dalla parte soccombente o onerata dal giudice, a condizione che quest'ultima sia un sostituto d'imposta;
precisato che la presente determinazione va esente dall'obbligo di richiesta di attribuzione del CIG, trattandosi di prestazione imposta dal giudice a carico delle parti con la decisione di disporre la consulenza tecnica d'ufficio, che quindi non prevede affidamenti da parte del Comune;
verificata, in ogni caso, la regolarità della posizione contributiva del professionista indicato nell'Allegato A al presente provvedimento, mediante acquisizione del DURC protocollo INAIL n. 51720249 con scadenza validità al 18.03.2026;
ritenuto:
- di liquidare, in favore del Consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale di Rovigo nel procedimento R.G. 718/2025, identificato nell'Allegato A al presente provvedimento, la somma complessiva, al lordo della ritenuta d'acconto, pari ad €. 1.830,00=;
- di disporre, quindi, il pagamento, in favore del Consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale di Rovigo nel procedimento R.G. 718/2025 identificato nell'Allegato A al presente provvedimento nell'Allegato A al presente provvedimento, dell'importo di €. 1.530,00 al netto della ritenuta di acconto pari ad €. 300,00=;
- di operare pertanto, in qualità di sostituto d'imposta, la ritenuta di acconto di €. 300,00=;

dato atto che il responsabile del procedimento è l'avvocato Marco De Giorgio, in forza del decreto dirigenziale n. 184 del 29.12.2023, prorogato fino al 28.02.2026 con decreto n. 2 del 07.01.2026;
visti:

- il D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.”;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente regolamento in materia di Avvocatura Civica;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026/2028, relativa nota di Aggiornamento al Dup 2026/2028, Bilancio Di Previsione Esercizio 2026/2028 e Relativi Allegati”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;

dato atto che sulla presente determinazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dal d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di assumere l’impegno di spesa per la somma complessiva di €. 1.830,00= in favore del soggetto identificato nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ma non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del presente procedimento, per il pagamento, in esecuzione del decreto del Tribunale di Rovigo emesso in data 19.01.2026, dell’acconto delle spese per la Consulenza tecnica d’ufficio disposta dal medesimo Tribunale;
3. di impegnare la predetta somma di €. 1.830,00= mediante imputazione al Cap./Art. 040.130.1361 “Spese legali – Iscrizione a ruolo cause civili, amministrative etc.”, conto finanziario U.1.03.02.99.002 “altre spese legali” del Bilancio Esercizio Finanziario Anno 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di liquidare e pagare, entro il 26.02.2026, la spesa pari ad €. 1.830,00 al lordo della ritenuta d’acconto per il credito spettante come indicato nella nota spese pervenuta dal Consulente tecnico di parte nominato dal Tribunale di Rovigo nel procedimento R.G 718/2025, di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
5. di disporre il pagamento, entro il 26.02.2026, in favore del Consulente tecnico di parte nominato dal Tribunale di Rovigo nel procedimento R.G 718/2025, identificato nell’Allegato A al presente provvedimento, dell’importo di €. 1.530,00 al netto della ritenuta d’acconto pari ad €. 300,00, tramite bonifico bancario alle coordinate indicate nella nota spese di cui al medesimo Allegato A;
6. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013), nell’apposita sezione “amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenziali”, del sito web dell’ente;
7. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
8. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art.151, comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267) e per il successivo pagamento.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO
Michela Targa

Documento sottoscritto con firma digitale